

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DE DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI B FORNITURE

(Art. 113 D.Lgs. 50/2016)

Approvato con Delibera della G.M. n. 259 del 22/12/2017 Modificato con Delibera della G.M. n. 39 del 14/02/2019

ART. I OGGETTO

- 1 Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 59 "Codice degli Appalti".
- 2 Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario.

ART. 2 FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 Il presente regolamento ha finalità di valorizzare e accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e semplificazione della azione amministrativa nel Comune di Montevago.
- 2 Il regolamento si applica al personale dipendente del comune di Montevago, a qualsiasi titolo assunto, che partecipa alle diverse fasi programmazione ed esecuzione dei lavori pubblici, servizi e forniture così come definiti dal D.Lgs 50/2016.
- 3 L'erogazione dell'incentivo non spetta:
 - [al personale con qualifica dirigenziale];
 - per gli appalti di manutenzione ordinaria indipendentemente dalle modalità di individuazione del contraente;
 - per i lavori svolti in amministrazione diretta e che non comportano la predisposizione di elaborati tecnici;
 - per opere, servizi e forniture relativamente alle quali, ancorché finanziate, non viene dato corso alle procedure di aggiudicazione.

ART. 3 COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

- 1 A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 art. 113 del D. Lgs 50/2016 è destinato un apposito fondo di risorse finanziarie in misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici.
- 2 L'80% (ottanta per cento) del fondo costituito ai sensi comma 1 (pari all'1,60% dell'importo dei lavori a base d'asta) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti, direttamente coinvolti, che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 1 nonché tra i loro collaboratori.
- 3 I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e o tecnicamente e o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
- 4 Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a persone esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.
- 5 Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto del comune, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. In tali casi compete ai funzionari della centrale di committenza la percentuale relative alle prestazioni effettuate.

ART. 4 FONDO PER L'INNOVAZIONE

- 1 Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 del precedente art. 3 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramenti della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alla metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- 2 Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l'amministrazione di tirocini formativi e di orientamenti di cui all'art. 8 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici [superiori] secondari di II grado, gli Ordini/Collegi professionali, Istituti culturali specialistici.
 - Il fondo per l'innovazione come sopra determinato, viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

3 Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

ART. 5 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

- 1 Gli affidamenti delle attività oggetto di incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016, elencate al precedente art. 3 sono effettuati, con provvedimenti di responsabile del **Settore ove non trattasi della propria nomina,** garantendo opportuna rotazione del personale; **lo stesso Responsabile**, [il quale può] con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
- 2 Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.
- 3 Lo stesso dirigente/responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
- 4 Qualora il responsabile del **Settore** preposto coincide con il R.U.P. gli affidamenti delle attività in parola sono effettuati con provvedimento del **Segretario Comunale, quale figura apicale dell'Ente.**
- 5. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
- 6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministratori, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
- 7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al successivo comma 8.
- 8. Il 20% (venti per cento) del fondo costituito ai sensi comma 1 dell'art. 4 (pari allo 0,40% dell'importo dei lavori a base d'asta) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 così come riportati al successivo art. 9.
- 9. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura.
- 10. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, dell'art.
 3, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti dei gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

ATTIVITÀ GENARALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	QUOTA RELATIVA	% SU IMPORTO A B.A.
PIANIFICAZIONE	7	Progetto di fattibilità e relazione triennale LL.PP.	2	0,032%
		Espropriazione per pubblica utilità	5	0,08%
VERIFICA PROGETTI	4	Attività di verifica del progetti	2	0,032%
		Validazione del progetto	2	0,032%
FASE GARA	8	Predisposizione atti di gara, procedure di pubblicazione e funzione di segreteria della commissione di gara	8	0,128%
FASE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	7	Esame documentazione per la stipula del contratto, registrazione e pubblicazione su amministrazione trasparente	7	0,112%
FASE ESECUTIVA		Direttore dei lavori/Direttore di esecuzione	15	0,24%
		 Misura e contabilità 	3	0,48%
		Coordinamento sicurezza fase <u>di</u> <u>esecuzione</u>	7	0,112%
		 Collaboratore tecnici di supporto alle fase di esecuzione (Direttore Operativo, Ispettore di cantiere ecc, gestione banca dati ecc) 	5	0,08%
	50	 Collaudo tecnico amm.vo/ certificato di regolare <u>esecuzione</u> 	5	0,08%
		- Collaudo statico	4	0,064%
		 Collaboratori amm.vi per le attività legate alla fase di esecuzione e collaudo 	6	0,096%
		 Collaboratori Tecnici o amm.vi per le attività di monitoraggio (Caronte, BDAP, SIMOG, ecc) 	5	0,08%
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	24	Responsabile del procedimento	24	0,384%

TOTALI	100	100	1,60%

- 11. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 4), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub procedimento o attività;
- 12. Non sarà possibile liquidare l'incentivo ai soggetti coinvolti nel procedimento in mancanza dell'atto formale di conferimento dei relativi incarichi.
- 13. Per gli appalti relativi a servizi o forniture, l'incentivo è riconosciuto solo nel caso in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.

ART. 6 MODALITÀ LIQUIDAZIONE INCENTIVO

- 1 Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile del servizio, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
- 2 Nel caso in cui il responsabile dell'ufficio fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dell'incentivo, viene disposta dal Segretario Comunale, previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le attività svolte dai dipendenti interessati, descritte e motivate le proposte di pagamento.
- 3 L'incentivo di cui all'art. 3 del presente regolamento, calcolato sull'importo a base di gara al netto dell'IVA, connesso all'erogazione, si intende al lordo, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, con inclusione dell'IRAP.
- 4 L'importo dell'incentivo non è soggetto ad una rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
- 5 Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste, nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione, del quadro economico del relativo progetto.
- 6 Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 7 PENALITÀ

1 Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissione di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.

- 2 Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e fornitura si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fasi di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.
- 3 Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione del lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.
- 4 Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Dirigente sentito il responsabile del procedimento.
- 5 Qualora l'inadempimento sia da attribuire al Dirigente le penalità vengono applicate dal Segretario Generale.

ART. 8 TERMINE PER LE LIQUIDAZIONI

- 1 La liquidazione dell'incentivo avverrà, previo accertamento positivo da parte del responsabile del servizio preposto alla struttura dell'effettuazione della singole attività da parte dei dipendenti incaricati, mediante apposito atto redatto dallo stesso nel seguente modo:
 - per la fase di pianificazione, verifica del progetto e della procedura di gara, viene effettuate a conclusione della procedura di appalto ad avvenuta aggiudicazione.
 - per la fase di esecuzione viene effettuata in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).
 - Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
 - Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
- 2 Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogazione dell'incentivo.
- 3 Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, in sede di erogazione e sulla

base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

ART. 9 ASSICURAZIONI

- 1 Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
- 2 Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziate autonomamente dalla Stazione Appaltante.

ART. 10 ABROGAZIONI

1 Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

ART. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1 Le norme di cui al presente regolamento, essendo esclusa la retroattività per i procedimenti già in corso, non si applicano alle opere già appaltate ai sensi del D.Lgs 163/2006 relativamente alle quali gli incentivi saranno erogati a norma del vigente regolamento.
- 2 Il presente regolamento si applica altresì, alle procedure relativamente alle quali, ancorché avviate ai sensi del D. Lgs. 163/2006, non si è pervenuti ad indizione delle gare di appalto.
- 3 Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento, sarà fatto riferimento al Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016.
- 4 Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e su sito web dell'Ente — sezione Amministrativa Trasparente.